



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF159

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	HARD BREXIT – EFFETTI FISCALI PER GLI OPERATORI
RIFERIMENTI	VADEMECUM ABI PER LA BREXIT; PROV. N. 85565/2019 ADE DEL 10 APRILE 2019; LINEE GUIDA AGENZIA DELLE DOGANE DEL 26.02.2019
CIRCOLARE DEL	11/09/2019

***Sintesi:** a breve la Gran Bretagna potrebbe diventare un Paese terzo rispetto all'UE e, in mancanza di un accordo, potrebbe realizzarsi la c.d. **Hard Brexit**.*

*Dalla data di fuoriuscita, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'UE e, senza che intervenga un regime transitorio per regolarizzare i rapporti, le merci potrebbero essere soggette a **dazi doganali e Iva all'importazione**.*

La Commissione Europea si sta preparando alla **cd. "Hard Brexit"**, cioè all'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito senza alcun accordo (cd. "no deal"), dopo che quest'ultima ha deciso di lasciare l'UE, attivando la procedura di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Le **diverse fasi** che hanno portato alla situazione attuale posso essere così riassunte:

BREXIT - LE PRINCIPALI FASI	
23 giugno 2016	Referendum del Regno Unito (UK) sull'UE: vincono i «LEAVE»
29 marzo 2017	Lettera UK di notifica del recesso della PM May al Presidente del CE Tusk ex art-50 TUE
8 dicembre 2017	Intesa sui temi prioritari (rapporto congiunto UE-UK), fine della prima fase
23 marzo 2018	Il Consiglio europeo sancisce l'intesa su larga parte dell'Accordo di Recesso e adotta Orientamenti sul quadro delle future relazioni
25 novembre 2018	Il Consiglio europeo approva la Dichiarazione Politica e sostiene l'accordo di recesso
15 gennaio 2019	La Camera dei Comuni esprime un voto negativo sull'accordo di recesso
11-12 marzo 2019	Intesa May-Juncker sui miglioramenti al <i>backstop</i> irlandese (11/3) - La Camera dei Comuni esprime un secondo voto negativo sull'accordo di recesso (12/3) Brexit – Le principali fasi (2)
21 marzo 2019	Il Consiglio UE concede una proroga fino al 22 maggio 2019, in caso di approvazione dell'accordo di recesso; in caso contrario, acconsente ad una proroga limitata al 12/04/2019.
29 marzo 2019	La Camera dei Comuni esprime un terzo voto negativo sull'accordo di recesso. La data d'uscita dall'UE diventa il 12 aprile 2019.
2-3 aprile 2019	Theresa May inizia dialoghi <i>cross party</i> con il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn. Il giorno successivo la Camera dei Comuni vota a favore di una legge che obbliga il governo a chiedere una proroga per evitare il "no deal" .
10 aprile 2019	Il Consiglio europeo straordinario acconsente a una nuova proroga al 31 ottobre 2019 al fine di permettere la ratifica dell'Accordo di recesso. Il Consiglio UE del 21/06/2019 stabilisce che: <i>"Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi della questione ed esaminerà i progressi compiuti nella riunione del giugno 2019"</i> .
7 giugno 2019	Theresa May si dimette dopo il mancato accoglimento del piano <i>Withdrawal Agreement Bill</i>
23 luglio 2019	Boris Jhonson, divenuto nuovo leader del Partito Conservatore e Unionista , dopo le dimissioni del premier Theresa May, ha l'incarico di formare un nuovo governo . Nel suo primo discorso in carica, Johnson ha promesso di far uscire il Regno Unito dall'Unione Europea entro il 31 ottobre 2019 con o senza accordo .
28 agosto 2019	Johnson chiede alla regina Elisabetta II di sospendere i lavori del Parlamento per 5 settimane, dal 10 settembre al 14 ottobre , al fine di evitare l'approvazione di una legge che impedisca il "no deal" . La sospensione è accordata dalla regina lo stesso giorno . La leader del partito conservatore scozzese, Ruth Davidson, convinta "remainer", si dimette e così il capogruppo dei Tory alla Camera dei Lord George Young.

EFFETTI IVA NEL CASO DI "NO DEAL"

Nell'attesa di comprendere quale sarà la scelta dell'U.K., analizziamo le **conseguenze di natura fiscale, in caso di *Hard Brexit*** (cd. "no deal")

Dalla data di fuoriuscita, il Regno Unito potrebbe diventare un **Paese Terzo rispetto all'UE**; esso non sarà più:

- parte del **territorio doganale**
- e **fiscale** dell'UE.

In particolare, il Regno Unito diventerà Paese terzo rispetto all'UE e, in assenza di un regime transitorio che regolarizzi i rapporti (*Hard Brexit*):

- le **merci** saranno soggette a **dazi doganali** e **Iva all'importazione**



Dazi: le merci provenienti dal Regno Unito non saranno più qualificate come "**originati**" in Ue e, quindi, sarà necessario controllare se sia possibile applicare l'**aliquota tariffaria preferenziale**

- verranno meno **nei confronti del Regno Unito** le limitazioni e i vincoli sugli Aiuti di Stato, anche in materia tributaria.



Il Regno Unito non sarà più tenuto al rispetto delle limitazioni secondo le quali gli Stati membri non possono introdurre norme nazionali, mirate a favorire alcune imprese o produzioni, alterando o rischiando di alterare la concorrenza tra le imprese degli Stati Europei (artt. 107 e 108 TFUE).



Nota: l'equilibrio di concorrenza sul mercato potrebbe essere a rischio anche considerando che in passato, l'UK è stato più volte ripreso dall' UE per le violazioni sugli Aiuti di Stato: ha fatto notizia, sotto questo profilo, (si pensi all'accordo tributario con Google).

IVA - CESSIONI/ACQUISTI BENI ITALIA-UK IN CASO DI "NO DEAL"

Nella realtà normativa e commerciale "*post Brexit*" la **circolazione delle merci tra UK e l'UE** verrà considerata a tutti gli effetti **commercio con un Paese terzo** con trattamento adeguato in relazione all'IVA, ai dazi ed alle accise.



- N.B:** le operazioni da un soggetto Ue a un operatore economico stabilito nel Regno unito, e viceversa
- non potranno più essere qualificate come acquisti o cessioni intracomunitari
 - ma costituiranno **importazioni o esportazioni.**

Pertanto, per l'acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non saranno più tenuti **all'integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK**, così come alle vendite di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le norme in materia di cessioni intracomunitarie.



N.B: per queste operazioni, peraltro, non ci sarà più l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat (art. 50, co. 6, DL 331/93).

CESSIONI AL REGNO UNITO

Per effetto della Brexit, dunque, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni **non imponibili ai fini Iva** e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue, sarà necessario espletare le **formalità doganali previste per l'esportazione.**

ACQUISTI DAL REGNO UNITO

Allo stesso modo, per l'introduzione nel territorio Ue di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie **formalità doganali** e sarà dovuto il pagamento in dogana

- del **dazio "paesi terzi"** e dell'**Iva**
- nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle **accise** (se dovute).


TRATTAMENTO IVA "POST HARD BREXIT"			
OPERAZIONE	CEDENTE	ACQUIRENTE	TRATTAMENTO IVA
CESSIONE DI BENI	ITALIA	REGNO UNITO	ESPORTAZIONI NON IMPONIBILI IVA EX ART.8 DPR 633/72 + formalità doganali
	REGNO UNITO	ITALIA	IMPORTAZIONI NON IMPONIBILI IVA + formalità doganali (IVA E ACCISE)

MERCI IN TRANSITO DURANTE LA "BREXIT"

Un'uscita non regolata potrebbe creare, inoltre, delle situazioni particolari per le spedizioni di merci da o verso il Regno Unito che iniziano **prima del recesso, ma si concludono dopo**.

Esempi: Società XY S.R.L. italiana acquista beni da BORIS LTD., un fornitore soggetto Iva stabilito nel Regno Unito, **prima della Brexit**, ma la merce arriva in Italia successivamente alla *deadline*. Costituirà un'importazione da Paese terzo e l'Iva sarà dovuta in dogana, non trattandosi più di acquisto intracomunitario.

Esempi: Se, invece, la merce è ceduta da XY S.r.l., operatore italiano alla BORIS LTD., soggetto UK, l'operazione resta **non imponibile ai fini Iva in Italia**, ma l'operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Ue, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione.

 **N.B.:** Un altro adempimento di carattere doganale per gli scambi è la richiesta del **codice di registrazione Eori** (*Economic operator registration and identification*): tutti gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell'Ue che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito, **dopo la Brexit**, dovranno essere in possesso di tale **codice identificativo**.

Fra le altre conseguenze, si evidenzia che:


- le **autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito** non avranno rilevanza nel territorio Ue,
- mentre quelle **rilasciate dall'Agenzia delle dogane a operatori UK** non potranno più essere considerate valide.

REGIME SPECIALE DI DEPOSITO DOGANALE - In merito al regime speciale di deposito doganale, che permette lo **stoccaggio di merci terze senza essere soggette ai dazi all'importazione**, l'Agenzia delle dogane ricorda che a partire dalla data di recesso i titolari di autorizzazioni potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

REGIME DELLE TRIANGOLAZIONI

Qualora venissero effettuate delle triangolazioni, queste diventerebbero extra-UE:

TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE – UK ACQUIRENTE “PRIMO CEDENTE”




CESSIONE SOGGETTA AD IVA IN ITALIA – beni esistenti in IT; (art.7-bis 633/72) -> FT +IVA
UK -> evitare l'IVA -> ID in IT (art.35-ter IVA) o UE o nomina il RF

SOLUZIONI OPERATORE UK:


- 1) Si identifica in ITALIA -> ril. in IT -> NI 58DL 331/93 – cess. intra con la FR
- 2) Si identifica in FRANCIA -> cess. intra pura NI 41 DL 331/93 – cessione interna FR
- 3) Si identifica in un ALTRO STATO UE -> TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA – CESS. INTRA con FR

2. TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE – UK DESTINATARIO



NO CESS.INTRA, ESPORTAZIONE IT-FR
CONSEGNA -> OBBLIGHI DOGANALI


3. TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE



IT riceve fattura dal fornitore UK non rilevante ai fini IVA
 (NO INTRA E NO IMPORTAZIONE) -> FT SOLO COSTO DEDUCIBILE

IT E SPAGNA NO EXPORTAZIONE, NO CESS INTRA, NO CESS NAZIONALE – NON SOGGETTA AD IVA – art.7-bis, DPR 633/72


4. TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE



Se non c'è un RF del fornitore UK in IT o altro UE, NO INTRA E NO IMPORTAZIONE
-> acquisto interno -> **autofattura co.2 art.17 633/72**

se ci fosse RF -> in Italia -> RF adempie agli obblighi acquisti intra
in Grecia -> acquisto intra -> IT integra e invia modello Intrastat
in UE -> triangolazione UE

5. TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE



IT (soggetto A) acquista dalla FR
MA E' UN IMPORTAZIONE, NON 1 ACQUISTO INTRA.

LE CONSEGUENZE DELL' "HARD BREXIT" SUI VIAGGIATORI

A decorrere dalla data del recesso, i viaggiatori che si spostano:

- dall'Italia al Regno Unito
- e viceversa,

non potranno più godere della **libera circolazione delle merci** che oggi consente loro di portare con sé beni senza alcuna limitazione di valore o formalità doganale.

Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal territorio del Regno Unito sarà soggetto:

- a **vigilanza doganale**
- ed al **pagamento dei diritti doganali** sui beni importati,

beneficiando, tuttavia, del:

- **regime unionale delle franchigie doganali** (art.41 del Reg. CE n.1186/2009),

a condizione che:

- si tratti di **importazioni di natura non commerciale**
- e che il valore delle stesse merci **non superi complessivamente €. 300,00 per viaggiatore**;



Nota: l'importo **aumentato ad €. 430,00** nel caso di viaggiatori **aerei** e viaggiatori **via mare** (art.2 DM 32 del 6/03/2009).

VIAGGIATORI CHE SI SPOSTANO			
PERSONE FISICA	SPOSTAMENTO	PRE HARD BREXIT	POST HARD BREXIT
RESIDENTE ITALIA	DA UK RIENTRA IN ITALIA	- LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - <u>NO</u> LIMITI DI VALORE DEI BENI IMPORTATI O FORMALITA' DOGANALI	- <u>NO</u> LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI + DAZI DOGANALI SU BENI IMPORTATI REGIME UNIONALE FRANCHIGIE DOGANALI: 300,00/430 EURO PER VIAGGIATORE
RESIDENTE UK	ITALIA -> UK	- NO IVA - NO DIRITTO AL RIMBORSO	- DIRITTO A sgravio o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati in Italia SE: beni destinati all'uso personale/familiare del viaggiatore stesso


Per il viaggiatore, invece, che:

- **dall'Italia rientri nel Regno Unito**, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso.



Nota: L'Agenzia si è dotata del **sistema informatico denominato OTELLO 2.0** (vigente dal 1° settembre 2018 su tutti i punti d'uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la **digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dal territorio UE**, collegato al sistema obbligatorio di emissione della fattura *tax free* in modalità elettronica.

TAX FREE SHOPPING (art.38-quater, DPR 633/72)



EFFETTI DEL NO DEAL SULLE IMPOSTE DIRETTE

In generale, **rimangono applicabili le disposizioni convenzionali**.

Tuttavia, alcune modifiche ci saranno; si elencano le principali conseguenze in materia di **imposte dirette**.

DIVIDENDI PAGATI DA ITALIA A UK

Non si applicheranno più le agevolazioni derivanti (direttamente o indirettamente) dalla normativa UE.

In particolare, **non saranno più applicabili**:

- **l'esenzione da ritenuta** sui dividendi pagati a società madri (con almeno il 10% nel capitale della figlia italiana per almeno un anno – Direttiva “Made-Figlia”) residenti nel Regno Unito;
- **la ritenuta ridotta del 1,2%** sui dividendi pagati alle società residenti nel Regno Unito (a prescindere dall'entità e dal periodo di partecipazione nella società italiana)
- **la ritenuta ridotta dell'11%** sui dividendi pagati ai fondi pensione del Regno Unito.

Resteranno invece applicabili le ritenute **ridotte del 5% e del 15%** previste dal trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che non viene meno con la Brexit.

INTERESSI PAGATI DA ITALIA A UK

Non **saranno più applicabili**:

- **l'esenzione da ritenuta** sugli interessi pagati a società collegate (con almeno il 25% dei diritti di voto della figlia italiana per almeno un anno) residenti nel Regno Unito e
- **l'esenzione da ritenuta** sugli interessi da finanziamenti a medio/lungo termine a imprese italiane, erogati da banche stabilite nel Regno Unito (in quanto non si considerino investitori istituzionali)
- nonché **l'assistenza sanitaria**.

Nota bene: resterà applicabile la **ritenuta ridotta del 10%** prevista dal trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che non viene meno con la Brexit.

Resterà inoltre **applicabile l'esenzione da ritenuta** per gli interessi su titoli di Stato e obbligazioni emesse da “grandi emittenti”, dato che il **Regno Unito resta un Paese con adeguato scambio d'informazioni**, anche dopo la Brexit.

CANONI PAGATI DA ITALIA A UK

Non sarà più applicabile **l'esenzione da ritenuta** sui canoni pagati a società collegate (con almeno il 25% dei diritti di voto della figlia italiana per almeno un anno) residenti nel Regno Unito.

Resterà invece **applicabile la ritenuta ridotta del 8%** prevista dal trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che non viene meno con la Brexit.

REDDITI PAGATI DA UK A ITALIA

I proventi corrisposti a investitori *retail* italiani da **fondi comuni** istituiti nel Regno Unito

- non saranno più soggetti alla **ritenuta del 26%**
- ma concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente (con la conseguente necessità di indicarli in dichiarazione).

EXIT TAX

Una società italiana che trasferisca la residenza fiscale nel Regno Unito **non potrà più rateizzare l'imposta sulle plusvalenze latenti realizzate** (c.d. *exit tax*).

LAVORATORI INGLESI IN UE

I **lavoratori UK in Europa**, salvo diversi accordi o *revival* delle precedenti Convenzioni bilaterali, **nello scenario "post Brexit" potrebbero vedersi:**

- **negato il diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi,**
- **l'indicizzazione delle pensioni**
- **nonché l'assistenza sanitaria.**



Nota: sul punto, già in passato, UK e l'Italia hanno stipulato una **Convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale** la quale tuttavia non appare ad oggi pienamente risolutiva della problematica predetta in quanto conclusa tra le parti nel 1953.

ASPETTI BANCARI

Il **Vademecum dell'ABI per la Brexit**, chiarisce che per gli **aspetti bancari** (prelievi, bonifici, acquisti online, depositi, ecc.) in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, le **conseguenze** saranno le seguenti:

TIPOLOGIA OPERAZIONE	FUTURE MODIFICHE / CONFERME
PAGAMENTI, BONIFICI, ADDEBITI	<p>Riguardo al <u>bancomat</u>, si potranno effettuare prelievi o pagamenti in Regno Unito se la carta è abilitata a un circuito internazionale, sostenendo <u>come avviene già oggi</u> i costi di cambio valuta.</p> <p>Non saranno previste commissioni per i pagamenti con carta o prelievi da terminale, perché per questa parte la normativa europea resta valida.</p> <p>Per trasferire denaro si potrà continuare a utilizzare il medesimo IBAN: se in euro tramite bonifico SEPA, se in sterline sostenendo i costi di cambio valuta proprio <u>come avviene oggi</u>.</p>
E-COMMERCE E VACANZE	<p>I titolari di carte bancarie italiane potranno effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetta la carta e prelevare sterline inglesi dagli sportelli automatici del Regno Unito, anche dopo il recesso.</p> <p>Acquistando un prodotto online in Regno Unito, sarà possibile pagare sui siti web come fatto sinora, ma in assenza di un accordo commerciale potrebbe essere necessario <u>pagare dazi all'importazione</u> che oggi non erano previsti.</p>
RISPARMIO E INVESTIMENTI	<p>Diverso il caso degli investimenti, in quanto è fatto divieto alle banche e agli altri intermediari britannici <u>privi di succursale in uno dei Paesi della Ue</u> continuare a offrire servizi di questo tipo e sarà loro obbligo comunicare ai clienti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione delle proprie attività.</p> <p>Per quanto concerne l'acquisto e garanzia degli strumenti finanziari detenuti da una banca britannica (obbligazioni) bisognerà verificare che il <u>sistema di garanzia del Regno Unito copra anche i risparmiatori non britannici</u> e per l'acquisto di nuovi strumenti, che il sistema di negoziazione consenta l'acquisto degli strumenti dall'estero. Quanto ai risparmi posseduti in una banca inglese, l'assenza di accordo potrebbe comportare che vengano garantiti da un sistema diverso da quello europeo, seppur equivalente.</p>

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCARIE) BRITANNICI

A decorrere dalla data di recesso viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.

Relativamente alle **Polizze per obbligazioni sorte o che possono sorgere**, considerata l'obbligatorietà dello stabilimento nella UE disposta dall'art.94 del Codice doganale della UE, le **polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK** :

- restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima del recesso;
- devono essere aggiornate per le obbligazioni iniziate dopo il recesso.

Per quanto attiene alle modalità del loro aggiornamento:

- se **l'ente garante UK** ha stabilito una nuova sede nella UE, l'operatore può presentare una appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia;
- se **l'ente garante UK** non ha stabilito una nuova sede nella UE, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.

Relativamente, invece, alle **polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK** per obbligazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice doganale UE, è in corso un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario interessato.

Nota: Al fine di conformarsi a quanto sopra in tempo utile, gli operatori economici sono pertanto invitati a verificare l'eventuale **possesso di polizze/fideiussioni** stipulate da enti garanti con sede nel Regno Unito.

POLIZZE/FIDEIUSSIONI DI ENTI GARANTI STABILITI IN UK	VALIDITA'	
	OPERAZIONI INIZIATE PRIMA DEL RECESSO	OPERAZIONI INIZIATE DOPO IL RECESSO
per obbligazioni rientranti nell'ambito di applicazione del CDU	RESTANO VALIDE	DEVONO ESSERE AGGIORNATE: <ul style="list-style-type: none"> - se l'ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE, l'operatore può presentare una appendice di modifica della garanzia; - se l'ente garante UK non ha stabilito una nuova sede nella UE, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.
per obbligazioni non rientranti nell'ambito di applicaz. del CDU	In corso confronto con IVASS e Banca d'Italia circa la permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario	

SPORTELLLO "INFO BREXIT" DELL'AGENZIA ENTRATE

Con **Prov. n.85565 del 10.04.2019**, l'Amministrazione finanziaria ha istituito:

- **l'Info Brexit**, presso il Settore internazionale della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, un punto di assistenza dedicato ai **soggetti residenti e non residenti** sui possibili effetti della Brexit, con specifico riferimento a fattispecie che concernono l'applicazione di norme e regolamenti in materia di:
 - ✓ imposte dirette
 - ✓ e indirette

di competenza dell'Agenzia, concernenti gli effetti dell'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito.

Ha, inoltre, istituito la **casella di posta elettronica infobrexite@agenziaentrate.it**, dove vanno inviati i quesiti dei soggetti interessati.



N.B: alle risposte fornite dall'Amministrazione ai quesiti **non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.**

Percorso per l'accesso

Dal sito web agenzia entrate -> imprese -> istanza -> info brexit (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Info+Brexite/?page=schedeistanze>)

La screenshot mostra la pagina web dell'Agenzia delle Entrate dedicata all'Info Brexit. In alto c'è il logo dell'Agenzia delle Entrate e un menu di navigazione con voci: Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, L'Agenzia. Sotto il menu, una breadcrumb indica la posizione: Home / Schede / Istanze / Info Brexit / Info Brexit - Che cos'è. A sinistra, un menu laterale con il titolo 'INFO BREXIT' elenca le sezioni: INFORMAZIONI, Che cos'è, Normativa e prassi. La sezione principale, intitolata 'Info Brexit - Che cos'è', contiene il seguente testo:

In seguito al referendum del 23 giugno 2016, il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha attivato il meccanismo di uscita dall'Unione europea.

L'attivazione della procedura ha comportato ufficialmente l'avvio dei negoziati per concordare i termini dell'uscita formalmente prevista per il 29 marzo 2019, ma che a oggi non risultano ancora definiti.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **Punto di assistenza "Info Brexit"** per rispondere a quesiti, inviati da soggetti residenti nel Regno Unito dall'UE.

I quesiti sull'applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell'Agenzia tramite la casella di posta elettronica infobrexite@agenziaentrate.it.

Alle risposte fornite non si applicano le disposizioni in materia di interpello del contribuente.